

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAVIA
(2024 - 2026)**

Predisposto dal RPCT in Bozza il 12/01/2024
Schema preliminare approvato dal Consiglio il 15/01/2024
Approvato in via definitiva dal Consiglio il 30/01/2024

Avvertenze metodologiche

Il presente piano è stato elaborato prendendo come riferimento il “Piano Nazionale Anticorruzione” vigente nel tempo e gli altri documenti elaborati dall'ANAC.

Chi dovesse riscontrare omissioni, imprecisioni o errori è pregato di effettuare una segnalazione all'indirizzo PEC istituzionale: protocollo@pavia.pecavvocati.it, indirizzando apposita nota al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

INDICE:

	PAG.
- PREMESSA INTRODUTTIVA E DI METODO	3
- RIFERIMENTI NORMATIVI	5
- L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAVIA	7
- SCOPO E FUNZIONI DEL PTPCT	8
- GLI OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ORDINE PER IL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE: I PRINCIPI DEL TRIENNIO 2024 - 2026	9
- CONTESTO DI RIFERIMENTO - L'ORDINE, IL RUOLO ISTITUZIONALE E LE ATTIVITÀ SVOLTE	9
- CONTESTO INTERNO: L'ORGANIZZAZIONE	12
- PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPCT	12
- PUBBLICAZIONE DEL PTPCT	12
- SOGGETTI COINVOLTI NEL PTPCT	13
- L'INDIVIDUAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: METODOLOGIA UTILIZZATA	14
- SEZIONE TRASPARENZA	24
- ELENCO DEGLI ALLEGATI	28

PREMESSA INTRODUTTIVA E DI METODO

Il presente Piano, pur alla luce delle novità normative entrate in vigore anche di recente e di cui si darà conto in seguito, si pone in sostanziale continuità con il precedente Piano stante la natura dell'Ordine, la sua dimensione e le sostanziali attività che vengono ivi svolte nell'interesse esclusivo degli iscritti.

Ciò premesso, occorre, in ogni caso, svolgere una breve premessa di inquadramento in merito a tali novità normative oltre che agli indirizzi di recente pervenuti dal Consiglio Nazionale Forense in ordine all'applicabilità delle novelle in questione.

In particolare, il Decreto Legge n. 80/2021 (concernente "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per l'efficienza della giustizia"), convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021, all'art. 6 ha previsto l'istituzione di un nuovo strumento di programmazione, il c.d. Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O. o PIAO) nel quale, in una logica di semplificazione, devono confluire tutti i programmi ed i piani di competenza delle pubbliche amministrazioni, ivi compreso il piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

Con successivi provvedimenti (cfr., Decreto Legge n. 228/2021 e Decreto Legge n. 36/2022) l'approvazione del c.d. PIAO è stata differita nel tempo (al 30/06/2022) e quindi la Legge di Bilancio n. 197/2022 (art 1, comma 775) ha ulteriormente e successivamente differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 30 aprile 2023 con il che il termine per l'approvazione del PIAO è stato, pertanto, posposto al 30 maggio 2023, ai sensi dell'art. 8, comma 2, dpr 30.6.2022, n. 132.

Con comunicato dell'ANAC del 02/05/2022 è stato poi previsto che "in un'ottica di semplificazione e futura integrazione, le amministrazioni tenute all'adozione del PIAO che non abbiano ancora approvato il piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022/2024, potranno deliberare la proroga della durata del PTPCT 2021/2023 qualora ritengano le previsioni ivi contenute ancora attuali ed efficaci";

Ricordiamo, peraltro, che la Delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021 "riguardante proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali", punto 2 "Semplificazioni applicabili per la predisposizione dei PTPCT", aveva ritenuto che gli ordini e i collegi professionali con meno di cinquanta dipendenti possono:

a) *"ferma restando la durata triennale del PTPCT, stabilita dalla legge, adottare il PTPCT e, nell'arco del triennio, confermare annualmente, con apposito atto, il Piano in vigore, in analogia con la semplificazione già prevista per i piccoli comuni (...). Tale facoltà è ammessa in assenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti, ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse nel corso dell'ultimo anno, ovvero modifica degli obiettivi strategici in un'ottica di incremento e protezione del valore pubblico;*

Inoltre, si specifica che "Le semplificazioni relative alle misure di prevenzione della corruzione e alla predisposizione del PTPCT sono applicabili dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell'Autorità per la predisposizione del PTPCT 2022-2024 e seguenti".

Nelle more della definitiva entrata in vigore del Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (c.d. PNA 2022) – avvenuta con delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 (in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.24 del 30 gennaio 2023) – è poi pervenuta a tutti gli Ordini forensi la comunicazione del Consiglio Nazionale Forense del 23 novembre 2022:

avente ad oggetto <“PIAO” e annullamento Circolare MEF su obbligo di comunicazione del costo del personale degli ordini professionali>, con la quale il CNF comunica che l’ANAC, con nota del 14 novembre 2022 dell’Ufficio attività consultiva e vigilanza collaborativa in materia di anticorruzione e trasparenza (UVCAT) di riscontro alla missiva dell’Ordine degli Avvocati di Novara, ha chiarito definitivamente che **gli ordini non sono tenuti alla redazione del PIAO "ove non ricorra una qualificazione normativa che consenta di ricondurli all'elenco di cui all'art. 1, co. 2, Dlgs. n. 165/2001"** (nello stesso proprio l’ANAC nel piano nazionale anticorruzione 2022/2024, nel quale si legge a pag. 24 che gli ordini non sono tenuti alla redazione del PIAO "in assenza di una qualificazione legislativa che consenta di ricondurli all’elenco di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001").

In conseguenza di tali circostanze, si è quindi potuto avere un quadro definito circa l’applicabilità delle disposizioni sul c.d. PIAO agli ordini professionali che è stata esclusa e che, pertanto, ha consentito all’Ordine di confermare per il triennio 2023 – 2025 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) già in essere.

Ciò anche in ragione del fatto che l’Ordine degli Avvocati di Pavia, così come gli altri ordini territoriali forensi, è stato interessato dal rinnovo delle cariche a seguito della tornata elettorale tenutasi tra la fine del 2022 ed i primi mesi del 2023.

In particolare, ad esito dello scrutinio tenutosi in data 26/01/2023, è stato rinnovato il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pavia:

e nella prima adunanza tenutasi il 30/01/2023 il Consiglio ha eletto un nuovo presidente, un nuovo segretario ed un nuovo tesoriere.

Solo ad esito di tale fondamentale passaggio, con il rinnovo delle cariche, l’Ordine si è dotato di una nuova struttura consiliare che ha elaborato il presente Piano sotto l’impulso del nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nella persona dell’Avv. Elena Federici.

Il presente PTPCT è, quindi, il primo Piano elaborato dal “nuovo” Consiglio dell’Ordine e viene, quindi, adottato nel pieno rispetto del termine del 31/1/2024 previa adozione, da parte del Consiglio medesimo, degli Obiettivi strategici che l’organo di indirizzo, in raccordo con il presente Piano, ha adottato con specifico riferimento all’area di prevenzione della corruzione e trasparenza (Allegato n. 1 al Piano).

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza del triennio 2024 - 2026 (d'ora in poi anche solo "PTPCT 2024 - 2026") è stato redatto in conformità alla seguente normativa:

- Legge 6 novembre 2012, n° 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" (d'ora in poi per brevità "Legge Anti-Corruzione" ovvero anche solo L. 190/2012).
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n° 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art 1 della L n° 190 del 2012" (d'ora in poi, per brevità, "Decreto Trasparenza" ovvero anche Dlgs. 33/2013)
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n° 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n° 190 (d'ora in poi, per brevità "Decreto inconferibilità e incompatibilità", ovvero anche Dlgs. 39/2013)
- Decreto legislativo 25 maggio 2016 n° 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
- Legge 25 aprile 1938, n. 897, recante "Norme sull'obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi"
- Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n° 382, recante "Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni Centrali Professionali"
- Decreto legislativo Presidenziale 21 giugno 1946, n° 6 recante "Modificazioni agli ordinamenti professionali"
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n° 328, recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti"
- Decreto del Presidente della Repubblica 08 luglio 2005, n° 169, recante "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali"
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n° 137, recante "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n° 148";
- Legge 31 dicembre 2012, n. 247 – c.d. "nuova legge professionale";
- Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 241 del 16 ottobre 2014, in vigore dal 15 dicembre 2014;
- Regolamento (UE) 2016/679 concernente le "Norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati" nonché dal Dlgs n. 196/2003 così come riformato dal Dlgs. n. 101/2018;
- D.L. 31 Agosto 2013, n. 101 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni", convertito dalla L. 30 ottobre 2013 n.125, nelle parti relative agli ordini professionali (art.2, co. 2 e 2 bis);
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato";
- Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.";
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"

ed in conformità a:

- Delibera ANAC (già CIVIT) n° 72 dell'11 settembre 2013 con cui è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (d'ora in poi per brevità PNA);
- Delibera ANAC n. 145/2014 del 21 ottobre 2014 avente per oggetto: "Parere dell'Autorità sull'applicazione della L n°190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali";
- Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, Aggiornamento 2015 al PNA" (per brevità Aggiornamento PNA 2015);
- Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016" (per brevità PNA 2016);
- Delibera ANAC n° 1310/2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016";
- Delibera ANAC n° 1309/2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art 5 co 2 del D.Lgs. 33/2013, Art 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33/2013 recante Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».
- Determinazione n. 1134 del 8/11/2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";
- Comunicato del Presidente del 28 giugno 2017, avente ad oggetto: chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile agli Ordini professionali in materia di contratti pubblici;
- Deliberazione ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 sulla corretta interpretazione dei compiti del RPCT;
- Deliberazione ANAC n.1074 del 21 novembre 2018 di approvazione definitiva dell'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- Deliberazione ANAC n.1064 del 13 novembre 2019 di approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA 2019);
- Deliberazione ANAC n. 777 del 24 novembre 2021 pubblicata il 14 dicembre 2021 riguardante "proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali";
- Deliberazione ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 (in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.24 del 30 gennaio 2023) di approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (in appresso, PNA 2022);
- Deliberazione ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 recante "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne".

Tutto quanto non espressamente previsto dal presente PTPCT si intende regolamentato dalla normativa di riferimento, in quanto applicabile e compatibile, secondo il disposto dell'art. 2 bis, co. 2 del DLgs. n. 33/2013 per come anche richiamata nell'apposita sezione del PNA 2022 a cui si fa in ogni caso rimando.

Trattasi di c.d. "rinvio dinamico" ovvero essa ha l'effetto di dare rilevanza a tutte le norme che la fonte di volta in volta è in grado di produrre e quindi a tutte le modifiche che queste subiscono.

Il PTPCT 2024 - 2026 si compone del presente documento e degli allegati che ne fanno parte sostanziale e integrante, di modo che tutti i documenti che lo compongono siano letti ed interpretati l'uno per mezzo degli altri.

L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAVIA

1. L'Ordine degli Avvocati di Pavia

L'Ordine degli Avvocati di Pavia (d'ora in poi, per brevità, l'Ordine) garantisce la correttezza, la trasparenza e l'integrità delle proprie attività istituzionali, in conformità a quanto disposto dall'ordinamento giuridico vigente in materia di anticorruzione e trasparenza e a tal fine si adegua ai precetti normativi, in quanto compatibili, tenuto conto della propria funzione, organizzazione interna e forma di finanziamento che caratterizzano l'Ordine e che lo rendono specifico e peculiare rispetto ad altre Pubbliche Amministrazioni rientranti nel c.d. "circuito della finanza pubblica".

L'Ordine, pertanto, in continuità con quanto già posto in essere sino ad oggi, attraverso il presente documento individua per il triennio 2024 - 2026, la propria politica anticorruzione e trasparenza, i propri obiettivi strategici, i processi individuati come maggiormente esposti al rischio e le misure -obbligatorie e ulteriori- di prevenzione della corruzione. Individua, inoltre, nella sezione trasparenza la propria politica e modalità di pubblicazione dei dati di cui al Dlgs 33/2013, avuto riguardo a modalità e responsabili di pubblicazione, nonché le modalità per esperire l'accesso civico semplice e generalizzato al fine di conferire maggiore semplicità, razionalità ed operatività in relazione all'individuazione dei soggetti referenti della trasparenza, declinando in maniera più precisa ed univoca le specifiche responsabilità in tema di reperimento, trasmissione e pubblicazione dei dati ed aggiungendo ed eliminando categorie di dati, così conformandosi ancora in maniera più stringente al dettato di cui al Dlgs. 33/2013 e s.m.i. così come interpretato dalla Deliberazione ANAC n. 777/2021.

L'Ordine anche per il prossimo triennio, con il presente documento, aderisce al c.d. "doppio livello di prevenzione" tramite il rafforzamento del "sistema di prevenzione a cascata", consistente nella condivisione -nel continuo- delle tematiche anticorruzione e trasparenza con le norme generali e nell'adeguamento ai precetti secondo Linee Guida e istruzioni fornite a livello centrale e implementate a livello locale in considerazione delle proprie specificità e del proprio contesto, sia organizzativo che di propensione al rischio, come anche previsto negli Obiettivi Strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'Allegato 1 del presente Piano.

2. Soggetti

Relativamente alla predisposizione e implementazione del PTPCT dell'Ordine, risultano coinvolti i seguenti soggetti:

- il Consiglio dell'Ordine, chiamato a predisporre gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e misure di trasparenza e ad adottare il PTPCT attraverso un doppio passaggio (preliminare approvazione di uno schema da sottoporre alla consultazione degli iscritti e degli stakeholders e successiva approvazione di un PTPCT definitivo);
- I Dipendenti dell'Ordine impegnati nelle attività e nel processo di identificazione del rischio e di attuazione delle misure di prevenzione (in assenza di una molteplicità di Uffici non esistono i relativi Responsabili);
- il RPCT, individuato in un componente privo di deleghe del Consiglio dell'Ordine, chiamato a svolgere i compiti previsti dalla normativa e dettagliatamente precisati nel PNA 2022 (pagg. 52 e ss. nonché nell'Allegato 3 del PNA 2022 medesimo e della Deliberazione ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023).

SCOPO E FUNZIONE DEL PTPCT

Il PTPCT è lo strumento di cui l'Ordine si dota per:

- prevenire la corruzione e l'illegalità attraverso una valutazione del livello di esposizione dell'Ordine ai fenomeni di corruzione, corruzione e *mala gestio*;
- compiere una ricognizione ed una valutazione delle aree nelle quali il rischio di corruzione appare più elevato, avuto riguardo alle aree e attività già evidenziate dalla normativa di riferimento (cfr. art. 1, co.16 Legge anticorruzione), dal PNA 2013, dall'aggiornamento al PNA 2015, dal PNA 2016 nella sezione specifica dedicata agli Ordini professionali (parte speciale III, Ordini Professionali), dalla Deliberazione ANAC 777/2021 nonché delle altre aree che dovessero risultare sensibili in ragione dell'attività svolta e quindi anche dal PNA 2022;
- individuare le misure preventive del rischio e garantendone esecuzione;
- garantire l'idoneità, sia sotto il profilo etico sia sotto il profilo operativo e professionale, dei soggetti chiamati ad operare nelle aree ritenute maggiormente sensibili al rischio corruzione e illegalità;
- facilitare e assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla trasparenza, tenuto conto della loro compatibilità e applicabilità;
- facilitare e assicurare la puntuale applicazione delle norme sulle inconferibilità ed incompatibilità oltre che quelle sul conflitto di interessi e sul c.d. "pantouflage";
- assicurare l'applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ordine;
- tutelare il dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. Whistleblower) anche in ottemperanza a quanto previsto dal Dlgs. 24/2023;
- garantire l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato in conformità alla normativa di riferimento.

Il presente PTPCT deve essere, quindi, letto, interpretato ed applicato tenuto conto:

- del disposto del Codice di Comportamento dell'Ordine degli Avvocati di Pavia approvato dal Consiglio dell'Ordine che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento;
- del Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 241 del 16 ottobre 2014, in vigore dal 15 dicembre 2014).

Nella predisposizione del presente PTPCT, l'Ordine tiene conto della propria peculiarità di ente pubblico non economico e applica il principio di proporzionalità, di efficienza e di efficacia, avuto riguardo alle proprie dimensioni, all'organizzazione interna, alla circostanza che la gestione e amministrazione dell'ente è di natura mista, ovvero di pertinenza sia degli organi di indirizzo politico-amministrativo (Consiglio dell'Ordine) sia dei dipendenti e collaboratori impegnati in attività amministrative e gestionali, alla circostanza che sia il Consiglio Nazionale Forense che gli Ordini territoriali sono enti auto-finanziati per il tramite del contributo degli iscritti, e ad altri fattori che di volta in volta possano ritenersi incidenti sulla struttura e sugli obiettivi del documento stesso.

GLI OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ORDINE PER IL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE: I PRINCIPI DEL TRIENNIO 2024 – 2026

L'Ordine, anche per il triennio 2024 - 2026 intende proseguire e rafforzare la propria conformità alla normativa di trasparenza e il proprio impegno a sviluppare e attuare misure di prevenzione, in conformità agli Obiettivi strategici adottati con specifica delibera del Consiglio dell'Ordine con specifico riferimento all'area anticorruzione e trasparenza.

Tali obiettivi sono specificamente declinati nell'Allegato 1 al presente Piano (alla cui lettura si rimanda) e devono considerarsi come qui riproposti ancorché non espressamente ritrascritti.

CONTESTO DI RIFERIMENTO - L'ORDINE, IL RUOLO ISTITUZIONALE E LE ATTIVITÀ SVOLTE

Come anche richiesto ed indicato dal PNA 2022 (pag. 22 e ss.), l'analisi del contesto esterno ed interno costituisce la prima ed indispensabile fase del processo di gestione del rischio, attraverso la quale si ottengono le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'Amministrazione in considerazione delle specificità dell'ambiente in cui essa opera, ossia delle dinamiche sociali, economiche e culturali che si verificano nel territorio presso il quale essa è localizzata.

- Contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha essenzialmente due obiettivi:

1. il primo, evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi;
2. il secondo, come tali caratteristiche ambientali possano condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

Da un punto di vista operativo, l'analisi prevede sostanzialmente due tipologie di attività:

- 1) l'acquisizione dei dati rilevanti;
- 2) l'interpretazione degli stessi ai fini della rilevazione del rischio corruttivo.

Con riferimento al primo aspetto, l'amministrazione utilizza dati e informazioni sia di tipo "oggettivo" (economico, giudiziario, ecc.) che di tipo "soggettivo", relativi alla percezione del fenomeno corruttivo da parte degli stakeholder.

Ai fini dello svolgimento di tale analisi, l'Ente si è avvalso degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica (in particolare, sui dati contenuti nella "Relazione sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" trasmessa alla Presidenza del Senato ogni fine anno e disponibile sul sito istituzionale del Senato della Repubblica, sui dati contenuti nello studio commissionato da Assolombarda al CROSS-Osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell'Università Statale di Milano e disponibile sul sito istituzionale di Assolombarda e sui dati contenuti dal rapporto "Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia" a cura dell'Osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell'Università degli Studi di Milano).

Vengono individuati tra i principali fattori esterni rilevanti:

- l'ambiente sociale-territoriale, culturale, politico, finanziario, economico, naturale e competitivo, a livello internazionale, nazionale e locale nonché,
- le relazioni con i portatori di interessi esterni, le loro percezioni e i loro valori.

Un ulteriore elemento di valutazione per l'ambito territoriale è rappresentato dal Distretto della Corte di Appello di Milano per cui si richiamano le valutazioni espresse dal Procuratore generale della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano e dal Presidente della Corte di Appello di Milano nella periodica

relazione tenuta in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario al cui link del sito web della Corte di Appello di Milano si rimanda:

http://www.ca.milano.giustizia.it/stato_giustizia.aspx?pnl=1

nonché quelle contenute nella Relazione del Presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Lombardia, del Procuratore regionale e del Presidente della Sezione regionale di controllo all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2023 al cui link del sito web della Corte dei Conti si rimanda:

<https://www.corteconti.it/HOME/Documenti/DettaglioDocumenti?Id=2dad14db-43d5-4ca1-b9c9-31d5b181542b>

Si deduce, quindi, che il contesto esterno dell'Ente (Regione Lombardia) evidenzia un quadro criminale multiforme, ma l'Ordine degli Avvocati di Pavia non è stato interessato da alcuna indagine.

Questo è un Ente con solo 4 dipendenti che non ha evidenze di episodi corruttivi; i dipendenti ed i consiglieri dell'Ordine svolgono le proprie attività di servizio ed il proprio incarico con scrupolo, onestà e coscienza, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari indicate.

- **Contesto interno**

L'analisi del contesto interno investe aspetti correlati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo.

L'analisi ha lo scopo di far emergere sia il sistema delle responsabilità, che il livello di complessità dell'amministrazione.

Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

L'analisi del contesto interno è incentrata:

- sull'esame della struttura organizzativa e delle principali funzioni da essa svolte, per evidenziare il sistema delle responsabilità;
- sulla mappatura dei processi e delle attività dell'ente, consistente nella individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non è organo di governo che esercita attività di indirizzo politico, perché i compiti affidatigli dalla legge professionale sono specifici e privi di scelte discrezionali, anche con riferimento a quella parte di funzioni esercitate su delega dello Stato per le attività in favore della collettività, come ad esempio la gestione dell'ammissione del cittadino al gratuito patrocinio, laddove il Consiglio si limita ad effettuare un semplice controllo formale sulla capacità reddituale del richiedente sulla scorta del modello ISEE dallo stesso fornito.

Pertanto, tenuto conto della peculiarità dell'attività amministrativa svolta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, anche il presente PTPCT si sottrae ad alcune regole imposte dalla Legge n. 190/2012 per la generalità degli Enti Pubblici ed in particolare per quelli che godono di provvidenze pubbliche ovvero che svolgano attività delegata di incasso imposte o tasse per conto dello Stato ovvero di Enti Territoriali.

In particolare, così come anche chiarito dall'ANAC nel PNA 2016, il Piano è stato adottato senza che siano state sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti; né si è prevista la costituzione di un Organismo Interno di Vigilanza (OIV) stante la mancata indicazione degli enti pubblici non economici nell'art. 74 del D.Lgs. n. 150/2009, recante Attuazione della Legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (la funzione di OIV, anche ai fini delle attestazioni periodiche previste dalla normativa in materia di trasparenza delle pubblicazioni, è svolta dal RPCT); né si è previsto, tra le misure di prevenzione, la rotazione degli incarichi per il personale dipendente perché, per l'esiguità del numero dei dipendenti, l'Ordine non si è dotato di una pianta organica con definizione specifica delle competenze per singolo dipendente.

In particolare, per quanto attiene la misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, co. 1, lett. l-quater) del Dlgs. n. 165/2001, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi e che prevede, infatti,

la rotazione «*del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva*») questo tipo di rotazione non è mai stata attuata presso l'Ordine in quanto non si è mai verificato anche solo uno dei casi che la norma pone come presupposto per la sua attivazione

Quanto alla rotazione c.d. ordinaria (che rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione – cfr., legge 190/2012 - art. 1, co. 4, lett. e), co. 5 lett. b), co. 10 lett. b) – a mente della quale le amministrazioni sono tenute a indicare nel PTPCT come e in che misura fanno ricorso alla rotazione e il PTPCT può rinviare a ulteriori atti organizzativi che disciplinano nel dettaglio l'attuazione della misura), occorre dare atto che la dotazione organica dell'ente è assai limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione. Ciò in quanto non esistono figure professionali perfettamente fungibili.

Per quanto possibile e “in quanto compatibile” con l'attività ordinistica, si cercherà, inoltre, di applicare il principio di segregazione delle funzioni, che consiste nell'affidamento delle varie fasi di procedimento appartenente a un'area a rischio a più persone.

Il RPCT dell'Ordine è contestualmente anche il Responsabile della Trasparenza ai sensi di quanto previsto in virtù delle modifiche introdotte dal legislatore nel Dlgs. n. 97/2016 che ha riunito in un solo soggetto l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Le attribuzioni assegnate all'Ordine, così come dalla Legge Professionale, sono:

- Formazione ed annuale revisione e pubblicazione dell'Albo;
- Definizione del contributo annuo dovuto dagli iscritti;
- Amministrazione dei proventi e delle spese con compilazione di un bilancio preventivo e di un conto consuntivo annuale;
- A richiesta, formulazione di parere, sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
- Vigilanza per la tutela dell'esercizio della professione e per la conservazione del decoro dell'Ordine;
- Repressione dell'uso abusivo del titolo di avvocato e dell'esercizio abusivo della professione, ove occorra mediante denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- Organizzazione della formazione professionale continua.

L'Ordine degli Avvocati di Pavia esercita la propria attività nei riguardi degli iscritti al proprio Albo Professionale.

CONTESTO INTERNO: L'ORGANIZZAZIONE

L'Ordine è amministrato dal Consiglio, formato da undici (13) Consiglieri, di cui un Presidente, un Consigliere Segretario e un Consigliere Tesoriere.

Lo svolgimento delle attività istituzionali e le competenze si svolgono e sono regolate dalla normativa di riferimento.

Si rammenta, poi, la gratuità dell'incarico dei Consiglieri dell'Ordine e, quindi, l'esenzione (o esimente) contemplata nel co. 1-bis dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 vigente che prevede, come attestato dalle stesse Linee Guida di cui alla Determinazione ANAC 241/2017, che gli obblighi di cui al co. 1, lett. da a) ad f) non sussistono nei casi in cui gli incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati siano attribuiti a titolo gratuito, ovvero senza la corresponsione di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza.

In ogni caso, in conformità con quanto espressamente previsto per gli Ordini Professionali al paragrafo 2.2.2 (pag. 8) della Determinazione ANAC 241/2017, l'Ente ha espressamente assunto una deliberazione a carattere generale in merito alla gratuità dell'incarico dei Consiglieri.

Fermo restando il ruolo del Consiglio, l'operatività si attua, senza deleghe tematiche, attraverso le commissioni consultive interne che seguono:

<https://www.ordineavvocatipavia.it/commissioni>

Per lo svolgimento delle attività presso l'Ordine sono impiegati n. 4 dipendenti. Sia i dipendenti che eventuali futuri collaboratori sono sotto la direzione del Consigliere Segretario.

https://www.ordineavvocatipavia.it/sites/default/files/archivio/allegati/ELENCO%20PERSONALE_0.pdf

A supporto dell'attività dell'Ordine e nell'ottica di ottenere la massima specializzazione e competenza, si elencano i seguenti soggetti terzi con cui l'Ordine ha rapporti di collegamento e rapporti funzionali:

https://www.ordineavvocatipavia.it/sites/default/files/archivio/allegati/ELENCO%20CONSULENTI%20E%20COLLABORATORI_1.pdf

L'Ordine non intrattiene alcun rapporto funzionale con enti pubblici e/o di diritto privato in controllo pubblico, nonché società di diritto privato ai sensi e per gli effetti di cui all'art 22 del Dlgs. 33/2013 né detiene partecipazioni di alcun tipo in tali enti.

PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPCT

Il Consiglio dell'Ordine di Pavia nella seduta dell'11/12/2023 mentre veniva informato sulla compilazione dello schema del presente PTPCT collaborava anche in tal sede fornendo dati utili al RPCT che l'ha predisposto.

Il Consiglio dell'Ordine ha approvato con Deliberazione di Consiglio del 15/01/2024 lo schema del presente PTPCT all'uopo predisposto dal RPCT.

Lo schema è stato messo in pubblica consultazione sul sito web in data 17/01/2024 per sette giorni con termine delle ore 12:00 del 25/01/2024 per la presentazione di eventuali osservazioni o apporti.

La versione definitiva approvata nella seduta di Consiglio del 30/01/2024 tiene conto delle osservazioni pervenute durante la consultazione.

L'arco temporale di riferimento del presente programma è il triennio 2024 - 2026; eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie e/o opportune successivamente, saranno sottoposte ad approvazione in concomitanza degli aggiornamenti annuali del PTPCT.

PUBBLICAZIONE DEL PTPCT

Il presente PTPCT, come indicato dal PNA 2022 (cfr., pag. 28) viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine nell'apposita Sezione dedicata di "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione di primo livello "Altri contenuti-Prevenzione della corruzione". A tale sotto-sezione si può rinviare tramite link dalla sottosezione di primo livello "Disposizioni generali".

Il PTPCT viene altresì trasmesso a dipendenti, collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo, per loro opportuna conoscenza, rispetto e implementazione, quale misura di trasparenza e quale fondamentale allegato ai contratti che a vario titolo vengono stipulati dall'Ordine.

SOGGETTI COINVOLTI NEL PTPCT

Consiglio dell'Ordine

Il Consiglio dell'Ordine approva il PTPCT e dà impulso alla sua esecuzione, diffusione e rispetto, assicurando idonee risorse, umane e finanziarie, che si rendessero necessarie, utili ed opportune per la corretta e costante implementazione.

Il Consiglio, altresì, supporta le iniziative del CNF divulgandole e incoraggiando i propri dipendenti, collaboratori, Consiglieri e RPCT a partecipare assiduamente alle iniziative del CNF.

Il RPCT

Il RPCT, avv. Elena Federici, Consigliere dell'Ordine privo di deleghe operative, è stato nominato dal Consiglio con delibera del 06/02/2023, ed opera in conformità alla normativa vigente, sia relativamente alle attività da svolgere sia alle responsabilità connesse.

Il RPCT è in possesso dei requisiti di professionalità e di integrità connessi al ruolo, non riveste ruoli operativi nelle aree di rischio tipiche degli Ordini e dialoga costantemente con il Consiglio dell'Ordine.

Sulla base delle indicazioni fornite dal PNA 2022, poiché la normativa concentra nel RPCT un forte ruolo di impulso per le strategie di prevenzione della corruzione, di promozione della trasparenza e di contrasto al riciclaggio, le amministrazioni possono valutare e decidere, motivando congruamente, se affidare l'incarico di "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette al RPCT¹ oppure ad altri soggetti già eventualmente provvisti di idonee competenze e risorse organizzative, garantendo, in tale ipotesi, meccanismi di coordinamento tra RPCT e il soggetto "gestore". **L'Ente, pertanto, nel corso del triennio valuterà l'adeguamento alla normativa in materia di antiriciclaggio.**

Dipendenti

I dipendenti prendono attivamente parte alla predisposizione del PTPCT fornendo i propri input e le proprie osservazioni.

Prendono, altresì, parte al processo di implementazione e attuazione del PTPCT, fornendo un contributo fattuale anche assumendo incarichi e compiti specifici. Operano, inoltre, come controllo di prima linea rispetto alle attività poste in essere.

Organismi indipendenti di valutazione

A fronte del disposto di cui all'art 2, comma 2 bis del DL 101/2013, l'Ordine non è dotato di OIV. I compiti dell'OIV in quanto compatibili ed applicabili, verranno svolti dal soggetto di tempo in tempo designato per competenza. In carenza di designazioni specifiche resta OIV lo stesso RPCT.

RASA

Al fine dell'alimentazione dei dati nell'AUSA, l'Ordine ha individuato nel Consigliere avv. Elena Federici, il soggetto che, tramite il supporto dell'Ufficio Segreteria, procederà ad alimentare la banca dati BDNCP in conformità con le previsioni del Dlgs. 36/2023 e dei conseguenti atti applicativi dell'ANAC in materia di digitalizzazione dei Contratti Pubblici.

RTD - Responsabile Transizione al digitale

Nominato ai sensi dell'articolo 17 del CAD (Dlgs. n. 82/2005 e s.m.i) e della Circolare n. 3/2018 nella figura di dott. Carmelo Ferraro, il quale è chiamato a dare impulso all'attuazione di tutte le iniziative dell'amministrazione legate al digitale, attraverso "poteri di impulso e coordinamento nei confronti di tutti gli altri dirigenti nella realizzazione degli atti preparatori e di attuazione delle pianificazioni e programmazioni previste dal Piano Triennale"; pertanto, nello svolgimento delle proprie funzioni, è chiamato ad un attivo coordinamento con il RPCT, anche per quanto attiene alla materia della trasparenza, pubblicazioni e accessibilità delle informazioni;

Responsabile della Protezione dei dati - Data protection officer (RPD -DPO)

In considerazione del Reg. UE 2016/679 e della normativa italiana di integrazione del Dlgs. 196/2003, l'Ordine degli Avvocati di Pavia ha proceduto alla nomina del proprio DPO nella persona dell'avv. Alice Pisapia.

In coerenza con il ruolo assegnato dalla normativa di riferimento, e in considerazione di quanto anche espresso dal Garante Privacy e dall'ANAC in tema di separatezza dei ruoli di RPCT e DPO, il DPO fornirà supporto al titolare del trattamento relativamente a tematiche che dovessero avere impatti sulla trasparenza, sulla

¹ Ciò alla luce di quanto disposto dal decreto del Ministero dell'interno del 25 settembre 2015 «Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione» che, all'art. 6, co. 5 prevede che nelle amministrazioni indicate all'art. 1, lett. h) del decreto, la persona individuata come "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette può coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione, in una logica di continuità esistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e l'utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione.

pubblicazione dei dati e sulle richieste di accesso.

STAKEHOLDERS

In considerazione dell'interesse pubblicistico sotteso all'attività dell'Ordine, l'Ente incoraggia il coinvolgimento dei vari portatori di interesse attraverso la realizzazione di forme di pubblica consultazione che avviene mediante la pubblicazione sul sito internet della bozza di PTPCT adottato dal Consiglio preventivamente alla definitiva approvazione.

L'INDIVIDUAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: METODOLOGIA UTILIZZATA

1. Valutazione e trattamento del rischio

Secondo il PNA 2019, la valutazione del rischio è una "macro-fase" del processo di gestione del rischio, nella quale il rischio stesso viene *"identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive e preventive (trattamento del rischio)"*.

Tale "macro-fase" si compone di tre (sub) fasi: identificazione, analisi e ponderazione.

1.1. Identificazione

Nella fase di identificazione degli "eventi rischiosi" l'obiettivo è individuare comportamenti o fatti, relativi ai processi dell'amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo.

Secondo l'ANAC, *"questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione"*.

Per individuare gli "eventi rischiosi" è necessario: definire l'oggetto di analisi; utilizzare tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative; individuare i rischi e formalizzarli nel PTPCT.

L'oggetto di analisi è l'unità di riferimento rispetto alla quale individuare gli eventi rischiosi.

Dopo la "mappatura", l'oggetto di analisi può essere: l'intero processo; ovvero le singole attività che compongono ciascun processo.

Secondo l'Autorità, *"Tenendo conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, l'oggetto di analisi può essere definito con livelli di analiticità e, dunque, di qualità progressivamente crescenti"*.

L'ANAC ritiene che, in ogni caso, il livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi debba essere rappresentato almeno dal "processo". In tal caso, i processi rappresentativi dell'attività dell'amministrazione "non sono ulteriormente disaggregati in attività". Tale impostazione metodologica è conforme al principio della "gradualità".

L'analisi svolta per processi, e non per singole attività che compongono i processi, "è ammissibile per amministrazioni di dimensione organizzativa ridotta o con poche risorse e competenze adeguate allo scopo, ovvero in particolari situazioni di criticità" come lo è sicuramente l'Ordine degli Avvocati di Pavia.

L'Autorità consente che l'analisi non sia svolta per singole attività anche per i *"processi in cui, a seguito di adeguate e rigorose valutazioni già svolte nei precedenti PTPCT, il rischio corruttivo [sia] stato ritenuto basso e per i quali non si siano manifestati, nel frattempo, fatti o situazioni indicative di qualche forma di criticità"*.

In ossequio agli indirizzi appena esposti, è stata svolta una mappatura in continuità con quella degli anni precedenti nonché in conformità agli indirizzi espressi dall'ANAC.

Data la dimensione organizzativa dell'ente, è stata svolta una analisi per aree di rischio e, all'interno di esse, di singoli "processi" (senza scomporre gli stessi in "attività", fatta eccezione per i processi relativi agli affidamenti di lavori, servizi e forniture).

L'ANAC, anche nel PNA 2022 (cfr., pag. 28 e ss.), propone, a titolo di esempio, un elenco di fonti informative utilizzabili per individuare eventi rischiosi: i risultati dell'analisi del contesto esterno ed interno; le risultanze della

mappatura dei processi (in particolare quelli in cui sono gestite risorse finanziarie); l'analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato, anche in altre amministrazioni o enti simili; incontri con i responsabili o il personale che abbia conoscenza diretta dei processi e quindi delle relative criticità; gli esiti del monitoraggio svolto dal RPCT e delle attività di altri organi di controllo interno; le segnalazioni ricevute tramite il "whistleblowing" o attraverso altre modalità; le esemplificazioni eventualmente elaborate dall'ANAC per il comparto di riferimento; il *Registro dei rischi* realizzato da altre amministrazioni, simili per tipologia e complessità organizzativa.

Come previsto anche dal PNA 2022 (cfr., pag. 38) le amministrazioni pubbliche e gli enti di diritto privato tenuti ad adottare i PTPCT, continuano a seguire le indicazioni metodologiche già elaborate dall'Autorità. Per quanto riguarda la trasparenza, le amministrazioni e gli enti con meno di cinquanta dipendenti seguono le indicazioni già date dall'Autorità nelle delibere n. 1310/2016 e n. 1134/2017.

Nello specifico, poi, occorre riferirsi alla Delibera n. 777/2021 dell'ANAC che prevede specifiche misure per gli Ordini ed i collegi professionali che, in relazione agli obblighi di pubblicazione e relative modalità di attuazione in relazione alla natura, alla dimensione organizzativa e alle attività svolte, devono essere precisati in una logica di semplificazione, tenendo conto dei seguenti principi e criteri:

- 1) principio di compatibilità (art. 2-bis, co. 1, lett. a) del Dlgs. 33/2013), che impone di applicare la disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni anche agli ordini professionali "in quanto compatibile". Ove gli obblighi di pubblicazione non siano considerati "compatibili" sono ritenuti non applicabili;
- 2) riduzione degli oneri connessi ai tempi di aggiornamento. Ove possibile, e non contrastante con le finalità della pubblicazione, possono essere ampliati i termini entro cui i dati devono essere pubblicati e aggiornati;
- 3) semplificazione degli oneri per gli ordini e i collegi di ridotte dimensioni organizzative secondo il principio di proporzionalità;
- 4) semplificazione delle modalità attuative attraverso una riformulazione dei contenuti di alcuni dati da pubblicare, sempre in coerenza con la finalità della norma che ne impone la pubblicazione.
- 5) in via residuale ed eventuale e, ove possibile, assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione da parte degli ordini e dai collegi nazionali invece che da parte di quelli territoriali.

Tanto premesso e considerato, si precisa che sono state applicate principalmente le metodologie seguenti:

- i risultati dell'analisi del contesto;
- le risultanze della mappatura;
- l'analisi di casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato in altre amministrazioni o enti simili;
- la verifica dell'assenza di segnalazioni ricevute tramite il "whistleblowing" o con altre modalità. Identificazione dei rischi: una volta individuati gli eventi rischiosi, questi devono essere formalizzati e documentati nel PTPCT.

Secondo l'Autorità, la formalizzazione potrà avvenire tramite un "**registro o catalogo dei rischi**" dove, per ogni oggetto di analisi, processo o attività che sia, è riportata la descrizione di "tutti gli eventi rischiosi che possono manifestarsi". Per ciascun processo deve essere individuato almeno un evento rischioso.

Nella costruzione del registro l'Autorità ritiene che sia "*importante fare in modo che gli eventi rischiosi siano adeguatamente descritti*" e che siano "*specifici del processo nel quale sono stati rilevati e non generici*".

Dalla mappatura svolta dal RPCT unitamente ai referenti dell'Ufficio Segreteria e dei Consiglieri con funzioni delegate dal Consiglio, qui di seguito, per ciascuna area di operatività, i processi in cui potrebbe configurarsi un rischio di corruzione, corruttela o *mala gestio* sono quelli indicati nel "Registro dei rischi" allegato al presente documento (Allegato 1).

Per ciascun processo è indicato il rischio più grave individuato.

2. Analisi del rischio

L'analisi del rischio secondo il PNA si prefigge due obiettivi: (i) comprendere gli eventi rischiosi, identificati nella fase precedente, attraverso l'esame dei cosiddetti "fattori abilitanti" della corruzione; (ii) stimare il livello di esposizione al rischio dei processi e delle attività.

2.1. Fattori abilitanti

L'analisi è volta a comprendere i "fattori abilitanti" la corruzione e cioè i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione.

Per ciascun rischio, i fattori abilitanti possono essere molteplici e combinarsi tra loro.

L'Autorità propone i seguenti esempi:

- assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

I fattori presi in considerazione dalla presente analisi sono la probabilità dell'accadimento e l'impatto del medesimo sull'Ordine.

Il Registro dei rischi è contenuto nel presente PTPCT quale **Allegato 2 Registro dei Rischi – PTPCT 2024-2026.**

3. Stima del livello di rischio

In questa fase si procede alla stima del livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto di analisi. Misurare il grado di esposizione al rischio consente di individuare i processi e le attività sui quali concentrare le misure di trattamento e il successivo monitoraggio da parte del RPCT.

Secondo l'ANAC, l'analisi deve svolgersi secondo un criterio generale di "prudenza" poiché è assolutamente necessario *"evitare la sottostima del rischio che non permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione"*.

L'analisi si sviluppa secondo le sub-fasi seguenti: scegliere l'approccio valutativo; individuare i criteri di valutazione; rilevare i dati e le informazioni; formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

Per stimare l'esposizione ai rischi, l'approccio può essere di tipo qualitativo o quantitativo, oppure un mix tra i due.

Approccio qualitativo: l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, in genere non prevedono una rappresentazione di sintesi in termini numerici.

Approccio quantitativo: nell'approccio di tipo quantitativo si utilizzano analisi statistiche o matematiche per quantificare il rischio in termini numerici.

Secondo l'ANAC, *"considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il quale non si dispone, ad oggi, di serie storiche particolarmente robuste per analisi di natura quantitativa, che richiederebbero competenze che in molte amministrazioni non sono presenti, e ai fini di una maggiore sostenibilità organizzativa, si suggerisce di adottare un **approccio di tipo qualitativo**, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza"*.

3.1. Criteri di valutazione

L'Ordine degli Avvocati di Pavia ha ritenuto di proseguire nel c.d. **approccio qualitativo** aderendo alle indicazioni di ANAC.

In relazione a tale tipo di approccio l'ANAC ritiene che *“i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in **indicatori di rischio** (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti”*.

Per stimare il rischio, quindi, è necessario definire preliminarmente indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione.

Gli specifici criteri richiesti da tale tipo di approccio hanno quale fondamento la probabilità dell'accadimento dell'evento correttivo e la forza dell'impatto reputazione ed economico che tale evento può avere, secondo la seguente tabella:

Probabilità	Accadimento raro	Accadimento che è già successo e che si pensa possa succedere di nuovo	Accadimento che si ripete ad intervalli brevi
Impatto	Effetti reputazionali ed economici trascurabili	Quando gli effetti reputazionali ed economici sono minori e mitigabili nel breve periodo (da 6 mesi a 1 anno)	Quando gli effetti reputazionali ed economici sono seri e si deve procedere con immediatezza alla gestione del rischio (entro 6 mesi)

All'interno e per ciascuno dei criteri sopra esposti vengono individuati ulteriori indicatori di rischio volti a definire in maniera il più possibile precisa il grado di probabilità di verificazione e quello di impatto.

In particolare sono **indicatori di probabilità** quale criterio di valutazione del rischio, la presenza dei seguenti processi all'interno dell'assetto organizzativo dell'Ente:

1. Processo definito con decisione collegiale;
2. Processo regolato da normativa esterna;
3. Processo regolato da autoregolamentazione;
4. Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo (ad esempio: i revisori, l'assemblea degli iscritti);
5. Processo senza effetti economici per l'Ordine;
6. Processo senza effetti economici per i terzi;
7. Processo gestito da dirigente con delega specifica;
8. Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale.

Presenza di 4 indicatori	Valore basso
Presenza di 3 indicatori	Valore medio

Presenza da 2 indicatori e a diminuire	Valore alto
--	-------------


Sono invece **indicatori di impatto** i seguenti elementi:

1. Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine;
2. Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, i ruoli apicali;
3. L'esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi, a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione;
4. L'esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti giudiziari, civili, amministrativi a carico dell'Ordine;
5. L'esistenza di notizie circostanziate (stampa/internet) relative a illeciti commessi da Consiglieri dell'Ordine o dall'Ordine;
6. L'esistenza di procedimenti disciplinari a carico di Consiglieri dell'Ordine costituenti il Consiglio al momento della valutazione;
7. L'esistenza di condanne di risarcimento a carico dell'Ordine;
8. Il Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5anni;
9. Il processo non è mappato.

presenza di 1 sola circostanza	Valore basso
presenza di 2 circostanze	Valore medio
presenza di 3 circostanze ed oltre	Valore alto

3.2 Calcolo del rischio

Il calcolo del grado di rischio (giudizio di rischiosità) viene quindi individuato moltiplicando il fattore di probabilità con il fattore di impatto il cui risultato sarà la seguente matrice del rischio:



Legenda:

RISCHIOSITÀ BASSA	
RISCHIOSITÀ MEDIA	
RISCHIOSITÀ ALTA	

I risultati dell'analisi dei rischi sono stati riportati nel presente PTPCT nella scheda **Allegato 3 Tabella valutazione dei rischi 2021 - PTPCT 2024-2026**.

L'attività di ponderazione dei rischi è rinvenibile con un giudizio in forma numerica sempre nella predetta scheda.

ULTERIORE GESTIONE DEL RISCHIO - IL TRATTAMENTO

4. L'individuazione delle misure di prevenzione

Le misure di prevenzione adottate dall'Ordine si distinguono in obbligatorie ed ulteriori, come di seguito indicato. A completamento, altra misura utile è costituita dall'attività di monitoraggio svolta nel continuo dal RPCT.

4.1 Misure di prevenzione obbligatorie

- Adeguamento alla normativa trasparenza di cui al Dlgs. 33/2013 e, per l'effetto, predisposizione e aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente;
- Partecipazione alle sessioni formative da parte dei soggetti tenuti come da Piano di formazione allegato al presente documento;
- Verifica delle situazioni di incompatibilità ed inconfiribilità;
- Codice di comportamento specifico dei dipendenti e tutela del dipendente segnalante;
- Gestione dell'accesso civico e dell'accesso civico generalizzato, oltre che dell'accesso agli atti ex L. 241/90, secondo le indicazioni fornite nella Sezione Trasparenza del presente PTPCT. Tra le misure obbligatorie va, ovviamente, annoverato la pianificazione in materia anticorruzione e trasparenza di cui al presente PTPCT.

4.2 Misure di prevenzione ulteriori e specifiche

Le misure ulteriori e specifiche sono state tarate sull'attività che l'Ordine pone in essere, sulle modalità di svolgimento dei compiti istituzionali, sull'organizzazione interna e ovviamente sui processi propri di ciascun ente.

Avuto riguardo agli elementi sopra indicati, l'Ordine si dota delle misure come indicate nell'**Allegato 4 Tabella delle misure di prevenzione del rischio – PTPCT 2024 – 2026** dove sono indicate tutte le misure specifiche adottate dall'Ente.

5. Attività di controllo e monitoraggio

Nel PNA 2022, l'ANAC si sofferma diffusamente sull'importanza del monitoraggio quale fase di fondamentale importanza per il successo del sistema di prevenzione della corruzione, invitando gli Enti a rafforzare il proprio impegno sul monitoraggio effettivo di quanto programmato.

In particolare, l'ANAC sviluppa una trattazione del monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza sia in relazione alla revisione complessiva della programmazione sia in specifico riferimento al ruolo pro-attivo che può ricoprire il RPCT.

Il monitoraggio è altresì importante anche ai fini della trasparenza e sulle misure specifiche che la riguardano.

È così che, nel presente PTPCT dell'Ordine degli Avvocati di Pavia (come nel precedente), l'attività di monitoraggio sull'efficacia delle misure di prevenzione, in continuità con quanto sin qui fatto, è svolta dal RPCT sulla base di un piano di monitoraggio e di controlli stabilito annualmente (pur consapevoli che maggiore è la frequenza del monitoraggio, maggiore sarà la tempestività con cui un eventuale correttivo alle misure di prevenzione, **la tempistica del monitoraggio deve essere quella più consona all'esposizione al rischio e alle caratteristiche organizzative dell'amministrazione**) che tiene conto della ponderazione del rischio e quindi della maggiore probabilità di accadimento nei processi ritenuti rischiosi.

Nella Tabella 7 - Monitoraggio per amministrazioni con dipendenti da 1 a 15 contenuta a pag. 62 del PNA 2022 si prevede che quanto alla **Cadenza temporale** è raccomandato che il monitoraggio venga svolto almeno una (1) volta l'anno. Quanto al **Campione**, *“rispetto ai processi selezionati in base ad un principio di priorità legato ai rischi individuati in sede di programmazione delle misure, ogni anno viene esaminato almeno un campione la cui percentuale si raccomanda **non sia inferiore al 30%, salvo deroga motivata**”*.

L'esito annuale dei controlli, oltre a trovare spazio nella Relazione annuale del RPCT, viene sottoposto dal RPCT al Consiglio che, in caso di evidenti inadempimenti, assumerà le iniziative ritenute più opportune.

Il Piano dei controlli e del monitoraggio, allegato al presente PTPCT quale **Allegato 7 Piano annuale dei controlli – PTPCT 2024 – 2026**, ha quindi valenza annuale e viene rimodulato nel triennio di riferimento a seconda del livello di progressione dei presidi anticorruzione sulla base del campione suggerito.

In particolare:

Programmazione delle misure di prevenzione

L'allegato 1 al PNA 2019 proponeva una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); anche per il presente piano si ritiene di **stabilire il termine del 30/11/2024 (o comunque una data antecedente la fine dell'anno 2024)**, quale termine per effettuare il monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Per abbattere il rischio corruttivo, si ritiene che nel triennio vadano applicate le misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** prima dell'aggiornamento del PTPCT, secondo quanto contenuto nel Verbale e schede di Monitoraggio di cui all'**Allegato 8** a cui si rimanda.

6) Altre iniziative

6.1 Rotazione del personale

La rotazione del personale, ormai da qualche anno, è stata individuata come una misura utile ad abbattere il rischio corruttivo ed il PNA 2019 (richiamato anche nel PNA 2022) definisce in maniera compiuta due tipi di rotazione:

a) La rotazione straordinaria

L'istituto della rotazione c.d. straordinaria è misura di prevenzione della corruzione, da disciplinarsi nel PTPCT o in sede di autonoma regolamentazione cui il PTPCT deve rinviare. L'istituto è previsto dall'art. 16, co. 1, lett. l-quater) d.lgs. n. 165/2001, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione «del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva».

Come già indicato in premessa, questo tipo di rotazione non è mai stato attuato in quanto non si è mai verificato alcuno dei casi che la norma pone come presupposto per la sua attivazione.

b) La rotazione ordinaria

La rotazione c.d. “ordinaria” del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione. Essa è stata introdotta nel nostro ordinamento, quale misura di prevenzione della corruzione, dalla legge 190/2012 - art. 1, co. 4, lett. e), co. 5 lett. b), co. 10 lett. b).

Le amministrazioni sono tenute a indicare nel PTPCT come e in che misura fanno ricorso alla rotazione e il PTPCT può rinviare a ulteriori atti organizzativi che disciplinano nel dettaglio l'attuazione della misura.

Stante l'attuale dotazione organica dell'Ente, che risulta assai limitata (tre dipendenti in totale), pur considerando la rotazione del personale una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione, non è possibile ipotizzarne l'attuazione all'interno dell'Ordine.

Tuttavia, il sistema di controllo attualmente in vigore lascia poco spazio a decisioni personalistiche che possano dare origine a reati connessi alla corruzione.

Va inoltre precisato che la normativa ordinistica non permette né ai dipendenti, né ai Dirigenti (nel caso dell'Ordine di Pavia, peraltro, non presenti né previsti) autonomia decisionale. Ogni decisione o autorizzazione alla spesa deve passare dal Consiglio. Anche il Consiglio stesso può deliberare soltanto nei termini economici dettati dal Regolamento di Contabilità e dal Bilancio che viene approvato dalla Assemblea degli iscritti. Tutto questo rende quasi nullo il rischio di corruzione, anche alla luce delle ultime disposizioni in materia di appalti e contratti.

Per quanto possibile e "in quanto compatibile" con l'attività ordinistica si cercherà, inoltre, di applicare il principio di segregazione delle funzioni, che consiste nell'affidamento delle varie fasi di procedimento appartenente a un'area a rischio a più persone.

6.2 Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi

Il RPCT verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai soggetti cui si intende conferire l'incarico, sia all'atto del conferimento dell'incarico, sia tempestivamente in caso di nuovi incarichi, in conformità al disposto del D.lgs. 39/2013.

Parimenti il soggetto cui è conferito l'incarico, all'atto della nomina, rilascia una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità e tale dichiarazione è condizione di acquisizione dell'efficacia della nomina

Il RPCT opera, altresì, in conformità alle Linee Guida ANAC di cui alla Delibera 833/2016. Relativamente alla dichiarazione di assenza di conflitti di interessi e di incompatibilità da parte dei Consiglieri dell'Ordine e del/i dipendente/i, la dichiarazione viene richiesta e resa al RPCT con cadenza annuale. Il RPCT fornirà al tal riguardo apposita modulistica.

6.3 Misure a tutela del dipendente segnalante (whistleblowing)

Relativamente al dipendente che segnala violazioni o irregolarità riscontrate durante la propria attività, il PNA 2019 (per come richiamato anche nel PNA 2022 – cfr., pag. 35) prevede che siano accordate al whistleblower le seguenti misure di tutela:

- a) *la tutela dell'anonimato;*
- b) *il divieto di discriminazione;*
- c) *la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis).*

A tal fine l'Ordine, in conformità con quanto previsto a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs. 24/2023, si è dotato di un proprio canale interno di segnalazione:

<https://www.ordineavvocatipavia.it/news/link-alla-piattaforma-whistleblowing>

Come già evidenziato nella relazione del RPCT, non sono pervenute segnalazioni ai sensi della normativa indicata.

Peraltro, in ragione delle ridotte dimensioni dell'Ente e del numero limitato di personale operante al proprio interno, la misura pare attualmente non applicabile e/o di scarso e residuale utilizzo dato che il sistema di tutele risulta garantito dalla continua e quotidiana interlocuzione con il personale da parte del RPCT e del Presidente del Consiglio dell'Ordine.

6.4 Divieti post-employment (c.d. pantouflage)

Questa fattispecie è stata definita nel PNA 2019:

L'art. 1, co. 42, lett. l), della l. 190/2012 ha inserito all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 il co. 16-ter che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

La materia è stata oggetto di alcuni importanti approfondimenti di ANAC che sono confluiti in una apposita parte del PNA 2022 (cfr. pagg. 63 e ss.)

Ai fini dell'applicazione della predetta normativa, per il tramite del RPCT, l'Ordine procede ad un'ulteriore verifica sulla base dei principi che seguono:

1. Nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
2. Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
3. Sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente.
4. Si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art.53, comma 16ter, Dlgs. n.165/2001.

Per la natura e l'organizzazione dell'Ordine, peraltro, valgono anche per questo specifico aspetto le considerazioni già svolte in merito alla sostanziale inapplicabilità delle misure in questione: la normativa ordinistica non permette né ai dipendenti, né ai Dirigenti (nel caso dell'Ordine di Pavia, peraltro, non presenti né previsti) autonomia decisionale.

Ogni decisione o autorizzazione alla spesa deve passare dal Consiglio. Anche il Consiglio stesso può deliberare soltanto nei termini economici dettati dal Regolamento di Contabilità e dal Bilancio che viene approvato dalla Assemblea degli iscritti

6.5 I patti d'integrità

Nelle linee guida adottate dall'ANAC con la delibera n. 494/2019 sui conflitti di interessi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici è stato suggerito l'inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interessi rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente.

Tale previsione è stata specificamente richiamata anche nel PNA 2022 a cui si rimanda.

6.6 Disciplina del conflitto di interessi

Come evidenziato dall'ANAC nel PNA 2022, la prevenzione di fenomeni corruttivi si realizza anche attraverso l'individuazione e la gestione dei conflitti di interessi.

Si configura una situazione di conflitto di interessi laddove la cura dell'interesse pubblico, cui è preposto il funzionario, potrebbe essere deviata, pregiudicando l'imparzialità amministrativa o l'immagine imparziale dell'amministrazione, per favorire il soddisfacimento di interessi personali del medesimo funzionario o di terzi con cui sia in relazione secondo quanto precisato dal legislatore. Si tratta, dunque, di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l'amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria. Il conflitto di interessi è, infatti, definito dalla categoria della potenzialità e la disciplina in materia opera indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio (cfr. Cons. Stato, Sezione atti consultivi, parere n. 667 del 5.3.2019, sullo schema di linee guida di ANAC, aventi a oggetto "individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici", in attuazione dell'art. 213, co. 2, del Dlgs. n. 50/2016).

In particolare per quanto attiene la materia dei contratti pubblici, occorre dare rilievo a tutte quelle posizioni che potenzialmente possono minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, il comportamento imparziale del dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale e in generale della propria attività. Alle situazioni tipizzate di conflitto di interessi individuate dalle norme e, in particolare, agli artt. 7 e 14 del Codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013, si aggiungono quelle fattispecie – identificabili con le "gravi ragioni di convenienza", cui pure fa riferimento lo stesso citato art. 7, ovvero con "altro interesse personale" - che potrebbero interferire con lo svolgimento dei doveri pubblici. Si tratta di ipotesi che, per la loro prossimità alle situazioni tipizzate, sono comunque idonee a determinare il pericolo di inquinare l'imparzialità o l'immagine imparziale dell'amministrazione.

Si richiamano a tale proposito le Linee Guida n. 15 dell'ANAC "Linee guida per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, ai sensi del citato art. 42 del d.lgs. 50 del 2016" adottate dall'Autorità con la delibera n. 494 del 5 giugno 2019.

La disciplina *in subiecta materia* trova applicazione per tutti i contratti in cui è coinvolto l'Ordine (quasi esclusivamente sotto soglia), come indicato nella Tabella 16 del PNA 2022 (pag. 104).

Per le misure di prevenzione si fa riferimento a quelle indicate al punto 3.1 del PNA 2022 (pagg. 104 e ss.) con conseguente pianificazione e verifica delle stesse tramite l'attività di monitoraggio. Si vedano anche gli Obiettivi Strategici di questo Ordine (cfr. Allegato 1 al presente Piano).

Con l'entrata in vigore del Dlgs. 36/2023 l'istituto del conflitto di interessi trova ora disciplina nell'art. 16 sulla base dei consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento all'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 e alle Linee guida dell'Anac n. 15, oggi contenuti al detto art. 16 del d.lgs. n. 36/2023.

L'ipotesi di conflitto d'interessi "deve essere supportata da elementi concreti, specifici ed attuali" (Cons. St., sez. III, 26 marzo 2021, n. 2581); essa non può essere, cioè, predicata in via astratta, "ma deve essere accertata in concreto sulla base di prove specifiche" (Cons. St., sez. V, 6 maggio 2020, n. 2863).

Le situazioni di incompatibilità devono risultare oggetto di specifica ed inequivoca prova, anche sulla base di elementi di fatto indizianti, gravi, precisi e concordanti, non potendo farsi riferimento ad elementi presuntivi e generici (Cons. St., Sez. III, n. 330/2020). Per pacifica giurisprudenza, il conflitto di interessi deve essere quindi sempre verificato in concreto, tramite riscontro dell'obiettivo vantaggio competitivo conseguito direttamente o indirettamente garantitosi (TAR Piemonte, I, n. 58/2022).

In assenza di personale dirigenziale, il Presidente è responsabile per l'attuazione delle misure in materia di astensione in caso di conflitto di interesse; egli è tenuto a garantire l'attuazione delle suddette misure, nonché a svolgere le opportune attività di monitoraggio, anche in coordinamento con il RPCT.

Nel caso in cui il conflitto di interessi sia occasionale e riguardi il RPCT, il titolare del potere sostitutivo è il consigliere, privo di deleghe, che abbia ricevuto più voti in fase di elezione; qualora il conflitto di interessi sia strutturale, occorre procedere a nuova nomina con atto formale.

SEZIONE TRASPARENZA

INTRODUZIONE

La trasparenza è presidio fondamentale alla lotta alla corruzione e l'Ordine prosegue a conformarsi ai relativi adempimenti, in quanto compatibili.

La predisposizione della sezione trasparenza è stata fatta in ottemperanza del Dlgs. n. 33/2013, come modificato dal Dlgs. n. 97/2016 ed in conformità con quanto previsto dalla Deliberazione ANAC n. 777/2021.

Pertanto la valutazione della compatibilità ed applicabilità degli obblighi di trasparenza (cfr. art. 2bis, comma 2 del Dlgs. n. 33/2013) viene condotta dall'Ordine sulla base della propria attività, missione istituzionale, dimensione organizzativa, propensione al rischio, applicazione in quanto compatibile dei principi di cui al Dlgs. n. 165/2001 (cfr. art. 2, comma 2 e 2 bis del DL 101/2013).

OBIETTIVI

La presente Sezione ha ad oggetto le misure e le modalità che l'Ordine degli Avvocati di Pavia adotta per l'implementazione ed il rispetto della normativa sulla trasparenza, con specifico riguardo alle misure organizzative, alla regolarità e tempestività dei flussi informativi tra i vari soggetti coinvolti nell'adeguamento, le tempistiche per l'attuazione, le risorse dedicate e il regime dei controlli predisposti.

SOGGETTI COINVOLTI

La presente sezione si riporta integralmente a quanto già rappresentato nei precedenti paragrafi relativamente ai soggetti coinvolti, con le seguenti integrazioni che si rendono opportune per la peculiarità della misura della trasparenza.

Responsabili degli Uffici

In assenza di soggetti responsabili dei singoli uffici dell'Ordine e in presenza di solo tre (3) dipendenti, questi ed i consiglieri dell'Ordine sono unitamente e disgiuntamente tenuti alla formazione/reperimento, trasmissione e pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente, secondo lo Schema allegato che è conforme a quanto previsto nell'Allegato 2 della Deliberazione ANAC 777/2021 (**Allegato 6 Schema degli obblighi di trasparenza -PTPCT 2024 - 2026**).

Per la specifica trasparenza in materia di contratti pubblici, si fa altresì riferimento alla scheda *excel* di cui agli **Allegati 6, 6a, 11 e 11a** del presente Piano (come meglio indicato, descritto e specificato in appresso).

Nello specifico dell'Ordine degli Avvocati di Pavia, dipendenti e consiglieri per competenza:

1. si adoperano per garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
2. si adoperano per garantire l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la facile accessibilità, la conformità dei documenti pubblicati a quelli originali in possesso dell'Ordine, l'indicazione della provenienza e la riutilizzabilità.
3. collaborano attivamente e proattivamente con il RPCT e con i soggetti preposti all'adeguamento alla normativa nel reperimento dei dati obbligatori e/o da questi richiesti e sia nelle verifiche e controlli da effettuare in conformità alla normativa.

I soggetti coinvolti nell'attuazione della trasparenza sono:

Ufficio Segreteria	Dipendente/i
Ufficio di Presidenza	Presidente Pro Tempore
Ufficio Contabilità	Tesoriere Pro Tempore
Ufficio Acquisti	Tesoriere Pro Tempore

Ufficio comunicazione	Presidente Pro Tempore o
Consigliere Segretario	Segretario Pro Tempore

Provider informatico e inserimento dati

L'adeguamento alla normativa trasparenza, con particolare riguardo alla fase meramente materiale di inserimento dei dati, viene svolta senza l'ausilio di un provider esterno e quindi per il tramite dell'ufficio interno dell'Ordine, la cui competenza è del dipendente a ciò individuato.

PUBBLICAZIONE DATI E INIZIATIVE PER LA COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

La presente Sezione è parte integrante e sostanziale del PTPCT.

Ai fini della comunicazione delle iniziative di trasparenza, l'Ordine adotta le seguenti iniziative:

- condivide la propria politica sulla trasparenza con i propri iscritti durante l'assemblea annuale degli iscritti, illustrando le iniziative -anche organizzative- a supporto dell'obbligo;
- contestualmente all'adozione del PTPCT e al fine di mettere tutti i dipendenti/collaboratori in grado di assolvere con consapevolezza agli obblighi, organizza un incontro formativo interno finalizzato alla condivisione del PTPCT, sotto il profilo operativo, e degli obblighi di pubblicazione

MISURE ORGANIZZATIVE

Amministrazione trasparente

La strutturazione della sezione "Amministrazione trasparente" tiene conto delle peculiarità e specificità connesse alla natura, ruolo e funzioni istituzionali dell'Ordine, alle indicazioni fornite dal Decreto Legge n. 101/2013 in materia di adozione dei principi del Dlgs. n. 165/2001, all'inciso "in quanto compatibile" di cui all'applicazione del decreto trasparenza a ordini e collegi.

In merito alle modalità di popolamento dei dati del Consiglio trasparente:

- in alcune circostanze, le informazioni vengono pubblicate mediante collegamento ipertestuale a documenti già presenti sul sito istituzionale;
- mediante il ricorso alle Banche dati, ai sensi e per gli effetti dell'art 9 del Dlgs. 33/2013;
- i link a pagine, documenti e in genere gli atti vengono utilizzati nel rispetto del provvedimento del garante per la protezione dei dati personali n. 243/2014 recante "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici ed altri enti obbligati".

Obblighi e adempimenti

Gli obblighi e gli adempimenti cui l'Ordine è tenuto ai sensi del Dlgs. 33/2013 sono contenuti e riportati nella tabella di cui all'Allegato 6 al presente documento (Allegato 6 - Schema degli obblighi di Trasparenza conforme alla Scheda 2 della Delibera ANAC n. 777/2021) che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

La tabella indica in maniera schematica l'obbligo di pubblicazione, il riferimento normativo, la sottosezione del sito amministrazione trasparente in cui deve essere inserito, il soggetto responsabile, nominativamente individuato, del reperimento/formazione del dato, della trasmissione e della pubblicazione e la tempistica di aggiornamento del dato.

La tabella deve ritenersi integrata dall'Allegato 6a conforme all'Allegato I della Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, come modificato con Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, pubblicata a seguito dei provvedimenti di digitalizzazione dell'intera filiera degli appalti pubblici.

L'ANAC ha, inoltre, approvato l'aggiornamento 2023 al PNA 2022 con la Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, aggiornamento che è dedicato, tra l'altro, alla disciplina transitoria applicabile in materia di trasparenza amministrativa sulla base delle disposizioni in materia di digitalizzazione del nuovo codice appalti.

Al paragrafo 5 dell'aggiornamento 2023, l'Autorità fornisce puntuali indicazioni sui diversi regimi di trasparenza da attuare in base alla data di pubblicazione del bando/avviso e dello stato dell'esecuzione del contratto alla data del 31/12/2023, sulla base degli obblighi di pubblicazione già definiti con la deliberazione n. 264/2023.

In particolare, sono previsti tre distinti regimi di pubblicazione:

a. Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023

La pubblicazione di dati, documenti e informazioni nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", avviene secondo le indicazioni ANAC di cui all'Allegato 9) al PNA 202 (vedi Allegato 11).

b. Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023

La pubblicazione avviene in base a quanto contenuto nella Delibera ANAC n. 582/2023 contenente il comunicato d'intesa con il MIT sull'avvio del processo di digitalizzazione (paragrafo "Pubblicazione dati ai fini di trasparenza").

c. Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024

Gli obblighi di pubblicazione sono assolti secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ss. e dai relativi regolamenti attuativi di ANAC. In particolare, le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici e le modalità di assolvimento di tale obbligo sono stati descritti da ANAC nelle delibere n. 261 del 20 giugno 2023 (in particolare l'art. 10) e nella delibera n. 264 del 20 giugno 2023 (in particolare l'art. 3).

Permane l'obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" per i dati, i documenti e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP e indicati nell'Allegato 1 della delibera n. 264/2023.

Per quanto, infine, concerne la trasparenza in tema di contratti pubblici relativi al PNRR resta ferma la disciplina speciale dettata dal MEF e relativa alla trasmissione dei dati al sistema informativo "ReGiS".

Modalità di pubblicazione

I dati da pubblicare devono essere trasmessi dagli uffici e dai soggetti individuati come responsabili della formazione/reperimento al dipendente, che ne cura la pubblicazione.

Monitoraggio e controllo dell'attuazione delle misure organizzative

Il RPCT attua misure di controllo e di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi previsti in tema di trasparenza, secondo quanto stabilito nel piano di monitoraggio e controllo.

Accesso Civico

L'accesso agli atti è gestito attraverso il Regolamento approvato dal Consiglio disciplinante l'accesso documentale, l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato.

Attraverso il presente Regolamento vengono disciplinati i seguenti diritti di accesso:

- a) **Accesso documentale o accesso agli atti**, ovvero il diritto dell'interessato alla partecipazione al procedimento amministrativo, secondo le disposizioni della Legge 241/1990 e del DPR 184/2006;

- b) **Accesso civico o accesso civico semplice**, ovvero il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l'ente abbia o messo di pubblicare pur avendone l'obbligo ai sensi dell'art 2bis e art 5, co 1 del Decreto Trasparenza;
- c) **Accesso generalizzato**, ovvero il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall'ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti secondo le previsioni dell'art 2bis e dell'art 5, co 2 e 5 bis del Decreto Trasparenza.

1. Accesso documentale

È possibile richiedere l'accesso ai documenti amministrativi dell'Ordine degli Avvocati di Pavia; le richieste possono essere presentate solo da chi dimostra di avere un interesse diretto, concreto e motivato, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. L'istanza va diretta al Segretario dell'Ordine e va presentata presso la Segreteria via mail. Decorso 30 giorni dalla richiesta, in assenza di comunicazione la richiesta deve intendersi respinta. Sul sito istituzionale è disponibile l'apposito modulo di richiesta.

2. Accesso civico c.d. semplice ai sensi dell'art. 5 del Dlgs. 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal Dlgs. 25 maggio 2016, n. 97

Chiunque può richiedere la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Pavia di informazioni che l'Amministrazione aveva l'obbligo di pubblicare e che sono state omesse o pubblicate parzialmente. L'istanza va indirizzata al Responsabile della Trasparenza e va presentata presso la Segreteria o via mail. Sul sito istituzionale è disponibile l'apposito modulo di richiesta.

3. Accesso c.d. generalizzato

Chiunque può chiedere l'accesso a documenti amministrativi, dati e informazioni detenuti dall'Ordine degli Avvocati di Pavia anche in assenza di interesse concreto ed attuale necessario per il tradizionale diritto di accesso. L'istanza non va motivata. L'istanza va diretta al Segretario dell'Ordine e va presentata presso la Segreteria o via e-mail. Decorso 30 giorni dall'istanza, in assenza di comunicazioni la richiesta deve intendersi negata. Sul sito istituzionale è disponibile l'apposito modulo di richiesta.

4. Riesame

Nel caso di diniego totale o parziale dell'accesso o nel caso di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni. Parimenti possono presentare richiesta di riesame, con le stesse modalità, i controinteressati nel caso di accoglimento della richiesta di accesso.

5. Istituzione registro accesso agli atti ed individuazione soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento (Decreto Legge n. 5/2012 convertito in Legge n. 35/2012).

Il Consiglio dell'Ordine ha istituito il registro degli accessi agli atti, pubblicato nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente" ed ha stabilito di attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento (DL n. 5/2012 convertito in Legge n. 35/2012) secondo le seguenti modalità:

- ✓ Nel caso di inerzia del Segretario viene affidato al Tesoriere il procedimento in sostituzione;
- ✓ Nel caso di inerzia del RPCT viene affidato al Segretario il procedimento in sostituzione.

ELENCO DEGLI ALLEGATI al PTPCT 2024 - 2026 DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAVIA

1. Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2024 – 2026;
2. Allegato “Registro dei Rischi”;
3. Allegato “Tabella di valutazione del livello di rischio - PTPCT 2024 - 2026”;
4. Allegato “Tabella delle Misure di prevenzione - PTPCT 2024 - 2026”;
5. Allegato “Piano annuale di formazione 2024”;
6. Allegato “Schema degli obblighi di trasparenza - PTPCT 2024 - 2026”;
- 6a. Allegato I Del. 264_2023_Obblighi di trasparenza
7. Allegato “Piano dei controlli del RPCT dell’Ordine degli Avvocati di Pavia per l’anno 2024”;
8. Verbale e schede per il monitoraggio del PTCPT;
9. “Codice di comportamento” disponibile sul sito dell’Ordine al link:
https://www.ordineavvocatipavia.it/sites/default/files/archivio/allegati/Codice%20di%20comportamento_0.pdf
10. Allegato scheda excel “obblighi di trasparenza contratti (in conformità all’Allegato 9 parte speciale del PNA 2022)
- 11a. Allegato I Del. 263_2023_Elenco obblighi di pubblicazione